



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI FERRARA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dei signori.

Dott. Paolo Sangiuolo - Presidente rel.

Dott. Pasquale Gianniti - Giudice

Dott. Stefano Giusberti - Giudice

ha pronunciato la seguente

N. 809/03 SENT.  
N. 192/06 R.G.C.  
N. 2809 CRON  
N. 1780 REP

OGGETTO: azione di nulli  
annullamento, risoluzione  
altro

SENTENZA

**IL CASO.it**

nella causa civile promossa da:

assistiti e difesi dall'Avv. Stefano Borsari, mandato a margine dell'atto di citazione

contro

, in persona del Presidente e legale rapp.te pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_, rapp.ta e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_, nonché, anche disgiuntamente, dall' \_\_\_\_\_ del Foro di Roma, mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

\*\*\*\*

Conclusioni per parte attrice:

«Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e di quelli che si dovessero rilevare, anche ex officio, in corso di causa

IN VIA PRINCIPALE:

- accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, la violazione, da parte della

, della normativa di legge codicistica e speciale in materia

di investimenti finanziari, nonché delle norme imperative di legge di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e di cui al Regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, concernente la disciplina degli intermediari, in relazione ai servizi finanziari intercorsi fra la convenuta e i Signori

, aventi ad oggetto l'immissione nel dossier a loro formalmente intestato i seguenti strumenti finanziari:

a) PARMALAT 98 / 05 FR EU - quantità 10.000 -per un importo comprensivo di oneri e spese di Euro 9.577,57 (novemilacinquecentosettantasette /57) e

b) PARMALAT 98 / 05 FR EU — quantità 20.000 - per un importo comprensivo di

oneri e spese di Euro 19.988,58 (diciannovemilannovecentottantotto / 58) e quindi per un totale generale (relativo a capitale e spese dei due Titoli) pari ad Euro 29.566,15 (ventinovemilacinquecentosessantasei/15):

accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità, in ogni caso l'inefficacia, del «Contratto di Amministrazione e Deposito Titoli» e/o del «Contratto di Negoziazione, Trasmissione e Ricezione Ordini» e/o dei «Contratti-Ordini di acquisto» formalmente riferiti ed intestati a parte attrice tutt' meglio e più dettagliatamente indicati in atto, e per l'effetto condannare la convenuta

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o ripetizione e/o risarcimento e/o indennizzo della somma complessiva di Euro 29.566,15 (ventinovemilacinquecentosessantasei / 15) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle date delle singole operazioni al giorno dell'effettivo soddisfo;

**IL CASO.it**

IN VIA SUBORDINATA:

- accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, la violazione, da parte della , corrente a Ferrara in

, della normativa di legge codicistica e speciale in materia di investimenti finanziari, nonché delle norme imperative di legge di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e di cui al Regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, concernente la disciplina degli intermediari, in relazione ai servizi finanziari intercorsi fra la convenuta e i Signori

, aventi ad oggetto l'immissione nel dossier a loro formalmente intestato i seguenti strumenti finanziari:

a) PARMALAT 98 / 05 FR EU - quantità 10.000 -per un importo comprensivo di

oneri e spese di Euro 9.577,57 (novemilacinquecentosettantasette / 57) e

b) PARMALAT 98 / 05 FR EU - quantità 20.000 - per un importo comprensivo di oneri e spese di Euro 19.988,58 (diciannovemilanovecentottantotto / 58) e quindi per un totale generale (relativo a capitale e spese dei due Titoli) pari ad Euro 29.566,15 (ventinovemilacinquecentosessantasei / 15);

accertare e dichiarare la annullabilità e comunque la invalidità e/o la risoluzione e/o l'inadempimento, in ogni caso l'inefficacia, del «Contratto di Amministrazione e Deposito Titoli» e/o del «Contratto di Negoziazione, Trasmissione e Ricezione Ordini» e/o dei «Contratti-Ordini di acquisto» formalmente riferiti ed intestati a parte attrice tutti meglio e più dettagliatamente indicati in atto, e per l'effetto condannare la convenuta , in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o ripetizione e/o risarcimento e/o indennizzo della somma complessiva di Euro 29.566,15 (ventinovemilacinquecentosessantasei / 15) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle date delle singole operazioni al giorno dell' effettivo soddisfo;

**INVIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:**

**IL CASO.it**

- accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, la violazione, da parte della , corrente a Ferrara

, della normativa di legge codicistica e speciale in materia di investimenti finanziari, nonché delle norme imperative di legge di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e di cui al Regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, concernente la disciplina degli intermediari, in relazione ai servizi finanziari intercorsi fra la convenuta e i Signori

, aventi ad oggetto l'immissione nel dossier a loro formalmente intestato i seguenti strumenti finanziari:

a) PARMALAT 98 / 05 FR EU - quantità 10.000 - per un importo comprensivo di oneri e spese di Euro 9.577,57 (novemilacinquecentosettantasette / 57) e

b) PARMALAT 98 / 05 FR EU - quantità 20.000 - per un importo comprensivo di oneri e spese di Euro 19.988,58 (diciannovemilanovecentottantotto / 58) e quindi per un totale generale (relativo a capitale e spese dei due Titoli) pari ad Euro 29.566,15 (ventinovemilacinquecentosessantasei / 15);

- accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità e/o la annullabilità e comunque la invalidità e/o la risoluzione e/o l'inadempimento, in ogni caso l'inefficacia, dei «Contratti-Ordini di acquisto» formalmente riferiti ed intestati a parte attrice tutti

meglio e più dettagliatamente indicati in atto, e per l'effetto condannare la convenuta , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o ripetizione e/o risarcimento e/o indennizzo della somma complessiva di Euro 29.566,15 (ventinovemilacinquecentosessantasei / 15) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle date delle singole operazioni al giorno dell'effettivo soddisfo; IN OGNI CASO: **IL CASO.it**

- accertare e dichiarare che, a causa dell'inosservanza anche delle norme poste dal Legislatore a tutela dell'investimento e del risparmio, la convenuta

, sia in via diretta sia in via indiretta, sia a titolo di responsabilità contrattuale sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, ha cagionato a parte attrice:

a) il danno da lucro cessante, per l'impossibilità di parte medesima di investire e comunque utilizzare diversamente il capitale e quindi la perdita dei frutti che ne sarebbero utilmente conseguiti;

b) il danno morale, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti, da quantificarsi in corso di causa o secondo giustizia,

- accertare e dichiarare la responsabilità pre - contrattuale della , e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni cagionati, che fin d'ora ci si riserva di quantificare in corso di causa o che saranno quantificati secondo giustizia,

~ accertare e dichiarare sempre e comunque le responsabilità tutte, precontrattuali contrattuali ed extracontrattuali, dirette e vicarie, immediate e mediate, e/o l'inadempimento dei rapporti di amministrazione, gestione, custodia, disposizione e trasmissione Ordini d'acquisto, nonché la relativa imputabilità e integrale responsabilità in capo alla convenuta con conseguente condanna al pagamento di un risarcimento e/o indennizzo pari all'intera somma capitale investita da e addebitata sul conto corrente di cui è titolare parte attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle date dei singoli addebiti al giorno dell'effettivo soddisfo.

Con vittoria e piena rifusione delle spese di lite, competenze, diritti e onorari, accessori di legge, C.p.a. e I. V.A. ».

Conclusioni per parte convenuta:

come in comparsa di costituzione e risposta

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.

, clienti della , esponevano di aver acquistato delle obbligazioni PARMALAT 98/05 FR EU in due occasioni per un controvalore di € 29.566,15.

Deducevano gli attori di non avere esperienza in materia finanziaria e di non aver avuto alcuna informazione sulle caratteristiche dei titoli; questi peraltro non erano stati emessi dalla Parmalat, ma dalla PARMALAT FINANCE CORPORATE BV, società di diritto estero; sostenevano quindi che i titoli immessi nel proprio dossier erano diversi da quelli acquistati.

Deducevano, ancora, l'assenza del contratto di negoziazione posto che l'esemplare in loro possesso era sottoscritto dalla sola banca.

Sotto altro profilo deducevano che l'investimento era connotato da un elevato indice di rischio ("BBB meno" con outlook negativo).

### IL CASO.it

Tanto premesso, evidenziavano la violazione degli obblighi informativi imposti dal TUF e dal Regolamento CONSOB 1998/11522; la esecuzione di operazioni eseguite in contropartita diretta fuori dai mercati regolamentati, la mancata consegna del prospetto informativo, la non adeguatezza dell'operazione (per oggetto, dimensione, tipologia e frequenza); la violazione, da parte di

delle norme dettate in materia di conflitto di interessi.

Tutto ciò comportava, fra l'altro, la nullità del contratto per violazione di norme imperative.

Chiedevano quindi:

«Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e di quelli che si dovessero rilevare, anche ex officio, in corso di causa **IN VIA PRINCIPALE:**

1 - accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, la violazione, da parte della corrente a Ferrara in della normativa di legge codicistica e speciale in materia di investimenti finanziari, nonché delle norme imperative di legge di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di cui al Regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, concernente la disciplina degli intermediari, in relazione ai

servizi di investimento intercorsi fra \_\_\_\_\_ e

\_\_\_\_\_, aventi ad oggetto la immissione nel dossier a questi formalmente intestato dei seguenti strumenti finanziari: **IL CASO.it**

a) PARMALAT 98 / 05 FR EU - quantità 10000 - per un importo comprensivo di oneri e spese di Euro 9.577,57 (novemilacinquecentosettantasette / 57) e

b) PARMALAT 98 / 05 FR EU - quantità 20.000 - per un importo comprensivo di oneri e spese di Euro 19.988,58 (diciannovemilanovecentottantotto / 58)

e quindi per un totale generale (relativo a capitale e spese dei due Titoli) pari ad Euro 29.566,15 (ventinovemilacinquecentosessantasei / 15):

2 - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità e/o la risoluzione e/o l'inadempimento, in ogni caso l'inefficacia, del «Contratto di Amministrazione e Deposito Titoli» e/o del «Contratto di Negoziazione, Trasmissione e Ricezione Ordini» e/o dei «Contratti-Ordini di acquisto» formalmente riferiti ed intestati a parte attrice

tutti meglio e più dettagliatamente indicati in atto, e per l'effetto condannare la convenuta \_\_\_\_\_, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o ripetizione e/o risarcimento e/o indennizzo della somma complessiva di Euro 29.566,15 (ventinovemilacinquecentosessantasei / 15) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle date delle singole operazioni al giorno dell'effettivo soddisfo;

3 - accertare e dichiarare che, a causa dell' inosservanza anche delle norme poste dal Legislatore a tutela dell'investimento e del risparmio, la convenuta

\_\_\_\_\_, sia in via diretta sia in via indiretta, sia a titolo di responsabilità contrattuale sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, ha cagionato a parte attrice:

a) il danno da lucro cessante, per l'impossibilità di parte medesima di investire e comunque utilizzare diversamente il capitale e quindi la perdita dei frutti che ne sarebbero utilmente conseguiti;

b) il danno morale, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti, da quantificarsi in corso di causa o secondo giustizia;

**IL CASO.it**

4 - accertare e dichiarare la responsabilità pre - contrattuale della

\_\_\_\_\_ e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni cagionati, che fin d'ora ci si riserva di quantificare in corso di causa o

che saranno quantificati secondo giustizia;

## IL CASO.it

5 - accertare e dichiarare sempre e comunque le responsabilità tutte, precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali, dirette e vicarie, immediate e mediate, e/o l'inadempimento dei rapporti di amministrazione, gestione, custodia, disposizione e trasmissione Ordini d'acquisto, nonché la relativa imputabilità e integrale responsabilità in capo alla convenuta

., con conseguente condanna al pagamento di un risarcimento e/o indennizzo pari all'intera somma capitale investita da . e addebitata sul conto corrente di cui è titolare parte attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle date dei singoli addebiti al giorno dell'effettivo soddisfo. Con vittoria e piena rifusione delle spese di lite, competenze, diritti e onorari, accessori di legge, C.P.A. e I.V.A.»;

\*\*

Si costituiva la Banca ed eccepiva preliminarmente (salvo poi rinunciare all'eccezione in corso di giudizio alla luce della pronuncia della Corte delle Leggi) l'illegittimità costituzionale della L. 3.10.2001 n.366 art. 12 e per derivazione degli artt. 2.3.4.5,6.7,8.9.10.11.12.13.14.15.16 e 17 D.Las 5/2003 per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Ancora preliminarmente eccepiva la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Eccepiva ancora la nullità della citazione per indeterminatezza sia della causa petendi che del petitum, con conseguente impossibilità per la convenuta di apprestare adeguata difesa.

Nel merito, deduceva, riportandosi alla documentazione versata in atti, che il contratto di negoziazione era stato regolarmente sottoscritto e che quella in possesso degli attori era la "copia cliente", per tale motivo sottoscritta dal solo funzionario incaricato.

eccepiva, ancora, che i titoli erano stati acquistati a seguito delle richieste degli attori e che questi ultimi avevano rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, fatto questo che aveva impedito la valutazione sull' adeguatezza delle operazioni di cui è causa.

Quanto agli ordini, precisava che il primo era stato impartito per telefono, anche se le registrazioni magnetiche non erano più in possesso della banca in ragione del tempo trascorso.

## IL CASO.it

Evidenziava, in ogni caso, che i clienti non avevano mai contestato l'esecuzione

degli ordini.

## **IL CASO.it**

Chiedeva dunque.

In via preliminare, sospendere il presente procedimento e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale perché venga ivi accertata l'illegittimità costituzionale della L. 3.10.2001 n.366 art. 12 e per derivazione degli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 e 17 D.Lgs 5/2003 per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in subordine anche sotto il profilo dell'eccesso di delega dell'art. 12 L. 3.10.2001 n. 366;

in via preliminare dichiarare la carenza di interesse ad agire degli attori ex art. 100 c.p.c.; In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione della domanda ex art. 163 n. 3 c.p.c.:

nel merito, respingere le domande tutte siccome infondate in fatto e diritto;

nel merito ed in subordine: per il caso di accoglimento di taluna delle domande degli attori, dichiarare il concorso colposo degli stessi nella produzione dell'evento, e pertanto ridurre conseguentemente le pretese nei confronti della convenuta nei limiti di quanto apparirà provato in corso di giudizio, tenuto conto di detto concorso colposo, e tenuto altresì conto della percezione eventuale delle cedole sui titoli nonché del valore residuo degli stessi, dei quali - come qui si domanda- dovrà in ogni caso essere disposta la restituzione alla  
come condizione del soddisfo.

\*\*

All'esito del rituale scambio di memorie veniva fissata l'udienza collegiale del 30.11.2007.

Espletate le prove innanzi al Giudice relatore (C.T.U. ed escussione di un teste), la causa era rinviata per la discussione all'udienza del 27.2.2009.

### **MOTIVAZIONE**

Preliminarmente, quanto alla eccepita nullità della citazione, si osserva che l'atto introduttivo del giudizio è effettivamente di non agevole lettura, sia per le numerose ripetizioni che per la scarsa chiarezza circa le conseguenze che dovrebbero conseguire alla esposizione dei fatti.

## **IL CASO.it**

Ciò non comporta però la nullità dell'atto, essendo consentito ipotizzare una pluralità di violazioni e quindi una pluralità di sanzioni sull'atto.

\*\*



Sul difetto di legittimazione attiva.

Come più volte affermato da questo Tribunale l'ipotizzato sostegno in favore di sfortunati investitori rappresenta un evento esterno non può incidere sulle facoltà e diritti nascenti dal rapporto contrattuale.

### **IL CASO.it**

L'emanazione delle norme citate nella predetta nota (DPR 22.6.2007 n. 116, pubblicato su GU 02.08.07 e Dlgs 08.10.07 n. 179 che ha istituito una Camera di conciliazione ed arbitrato presso la CONSOB con il compito di amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per risolvere "controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori") non comporta alcuna conseguenza per le controversie instaurate ed instaurande innanzi all'A.G., come comprovato dal fatto che anche una eventuale clausola compromissoria inserita nei contratti stipulati con gli investitori è vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di trattativa diretta (art. 6).



La possibilità che la banca sia esposta ad un "irragionevole danno", poiché ipoteticamente tenuta a sopportare sia il risarcimento riconosciuto in sede giudiziaria che il costo del finanziamento del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, è questione estranea al processo ed attiene esclusivamente a scelte adottate in sede legislativa.

\*\*

Nel merito.

La domanda di declaratoria di nullità per violazione di norme imperative è infondata.

E' del pari infondata la richiesta di declaratoria di nullità del contratto per (generica) contrarietà a norme imperative.

Sul punto sono intervenute le SS.UU. (Sentenza n. 26724 del 19/12/2007) statuendo che:

### **IL CASO.it**

In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può

essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.

\*\*

Ritiene il Tribunale che nel comportamento tenuto dalla banca in occasione delle negoziazioni per cui è causa sia invece ravvisabile una grave violazione dei doveri di informazione.

### **IL CASO.it**

Parte attorea ha lamentato la violazione dei doveri informativi previsti dalla legge a carico della banca, con specifico riferimento al dovere di informare il cliente in merito alla tipologia dei titoli.

Il complesso degli obblighi informativi si articola dalla fase antecedente alla prestazione dei servizi di investimento che si concreta nella consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e si sviluppa, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, imponendo all'intermediario di fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura e sui rischi di ogni specifica operazione di investimento.

L'art. 21, I comma, lett. c) del T.U.F. dispone che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, acquisiscano le informazioni necessarie dai clienti e si organizzino in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse; che, in situazione di conflitto, assicurino comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; il

comma d) prevede, ad ulteriore completamento, che gli intermediari dispongano di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.

### **IL CASO.it**

Tale dovere di correttezza trova la propria ragione economica e giuridica sia nella natura spiccatamente fiduciaria del rapporto tra cliente ed intermediario, sia nella sostanziale disuguaglianza di piani conoscitivi tra il cliente e la banca.

L'art. 28, comma I lett. a) del regolamento CONSOB n. 11522/1998 stabilisce che gli intermediari autorizzati debbono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, introducendo in tal modo la regola del known your customer rule.

Ulteriore estrinsecazione del dovere di informazione si rinviene nell'art. 29 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, laddove viene fatto obbligo agli intermediari di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. La valutazione circa l'adeguatezza dell'operazione è, poi, basata sulle informazioni fornite dai clienti e sugli elementi di informazione disponibili in relazione ai servizi prestati.

Nel caso in esame non risulta provato che la banca abbia fornito alcuna informazione ai clienti, posto che il teste \_\_\_\_\_, indotto dalla convenuta, nulla ha saputo riferire.

Dall'esame della documentazione prodotta in causa risulta inoltre che la banca ha comunicato di aver acquistato il titolo PARMALAT 98/05 FR EU, (dove FR sta per fin. raggruppate), conformemente a quanto riportato negli ordini di acquisto; dalla attestazione del 4.2.2004 risulta però che il titolo in questione non è emesso dalla società italiana Parmalat (come poteva desumersi dalla descrizione sopra riportata) bensì dalla "Parmalat Finance Corp. BV", società di diritto olandese.

Il difetto di informazione è stato dunque totale, sia nella fase antecedente gli acquisti che in quella successiva, e la gravità dell'inadempimento della convenuta è di tale gravità da compromettere l'equilibrio contrattuale; Va dunque accolta la domanda di risoluzione per inadempimento (che ha valore assorbente rispetto alle ulteriori domande) degli ordini di acquisto.

### **IL CASO.it**

Deve ritenersi che gli attori, ove fossero stati posti a conoscenza delle reali caratteristiche delle obbligazioni de quibus, si sarebbero astenuti da tale acquisto optando per titoli più aderenti al proprio profilo, definito dal C.T.U. quale

“corrispondente a quello di un risparmiatore oculato e non incline al rischio ma con finalità speculative del proprio patrimonio sempre garantite da una diversificazione di portafoglio in grado di bilanciare i rischi di mercato”.

Se l'investimento in titoli italiani (Parmalat) poteva soddisfare tali caratteristiche, è evidente che inconciliabile disparità del quadro normativo di riferimento (vale a dire le peculiari e differenti leggi dell'Olanda rispetto a quelle dell'ordinamento italiano) comportano la radicale diversità del titolo effettivamente consegnato rispetto al programma contrattuale quale poteva desumersi dal contenuto degli ordini e delle successive comunicazioni.

### **IL CASO.it**

Quanto alla possibilità di chiedere la risoluzione del singolo ordine, si osserva che nella sentenza di cui sopra la SS.UU. hanno ritenuto che dal “contratto quadro”, cui può darsi il nome di contratto d'intermediazione finanziaria e che per alcuni aspetti può essere accostato alla figura del mandato, derivano obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente.

Le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione.

La Corte, pur ribadendo l'esistenza di un collegamento fra il contratto quadro e i successivi ordini, ha dunque ritenuto che questi ultimi possono configurarsi quali atti di natura negoziale, e dunque autonomamente risolvibili.

Da ultimo va esclusa la sussistenza di un concorso di colpa degli attori nella causazione del danno in quanto non solo non è stato provato che la anticipata dismissione dei titoli avrebbe diminuito l'entità dello stesso (ed in che misura) ma nemmeno che la Banca abbia esposto la gravità della situazione in un momento in cui la cessione avrebbe avuto una effettiva convenienza.

La banca convenuta ha chiesto la restituzione dei titoli, sicché la somma spettante agli attori ammonta ad € 33.053,36 (33.470,54 - 417,18); su tale somma, determinata dal C.T.U. alla data del 18.7.2008, vanno riconosciuti gli interessi legali fino al saldo effettivo.

Va respinta la domanda relativa alla rivalutazione monetaria, non avendo gli attori provato di avere subito un danno da mancato guadagno non coperto dalla corresponsione degli interessi.

### **IL CASO.it**

Vanno altresì respinte le domande relative al risarcimento del danno per i plurimi motivi esposti nelle conclusioni perché sfornite di prova.



A carico degli attori va posto l'obbligo di restituire alla Banca i titoli in loro possesso.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

**IL CASO.it**

Il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da  
contro

, in persona del legale rappresentante pro tempore, accertato il grave inadempimento di parte convenuta, dichiara risolti gli ordini di acquisto per cui è causa.

Condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori di € 33.053,36 oltre interessi legali dal 18.7.2008 fino al saldo effettivo.

Dispone che gli attori restituiscano alla banca convenuta i titoli per cui è causa.

Dichiara assorbite le domande non espressamente esaminate in parte motiva.


Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 6.000,00 di cui € 4.000,00 per onorari, compresi iva e cpa.

Pone le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta.

Ferrara, 17.2.2009

Il Presidente

Paolo Sangiuglio



2. FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dot. Elena Ferraresi

